

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 2589

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal Presidente del Consiglio dei Ministri

(ANDREOTTI)

e dal Vice Presidente del Consiglio dei Ministri

(MARTELLI)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 31 DICEMBRE 1990

Conversione in legge del decreto-legge 29 dicembre 1990,
n. 415, recante proroga di termini in materia di assistenza
sanitaria

ONOREVOLI SENATORI. — Alcuni termini posti da disposizioni legislative in materia sanitaria vengono a scadere al 31 dicembre 1990.

Poichè permangono le situazioni, sia di fatto che giuridiche, che avevano indotto in precedenza ad adottare le norme relative ed a prorogarne l'efficacia, si ritiene necessario disporre un ulteriore differimento.

Trattasi di differire termini indilazionabili al fine di impedire la soluzione di continuità nell'azione amministrativa.

L'articolo 1 del presente decreto proroga al 31 dicembre 1991 l'attribuzione alle singole unità sanitarie locali dell'espletamento dei concorsi di assunzione del personale con le procedure semplificate

fissate dalla legge 20 maggio 1985, n. 207, prorogando ad un tempo la validità delle graduatorie dei concorsi già espletati per realizzare con rapidità la copertura dei posti vacanti nell'attesa del nuovo assetto del personale delle unità sanitarie locali previsto nel disegno di legge di riforma della legge n. 833 del 1978, attualmente in discussione al Senato della Repubblica dopo l'approvazione della Camera dei deputati.

L'articolo 2 concede, al comma 1, ancora un anno al Governo per adottare i provvedimenti di sua competenza per le promozioni e gli inquadramenti, oggetto di contestazione, del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale, prorogando, al comma

2, a fine 1991 la validità degli atti, adottati alla data del 31 dicembre 1987, afferenti gli inquadramenti di tale personale nei ruoli nominativi regionali. Viene così assicurata l'efficacia dei provvedimenti oggetto di contestazione, nelle more delle determinazioni governative e della riforma delle unità sanitarie locali.

L'articolo 3 proroga al 31 dicembre 1991 l'efficacia delle convenzioni fra il Servizio sanitario nazionale e le strutture private per la diagnostica strumentale e di laboratorio, la cui futura disciplina dovrà essere coerente con lo schema tipo che il Governo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome, dovrà determinare, in forza dell'autorizzazione contenuta nell'articolo 5, comma 9, della legge in via di promulgazione (atto Camera n. 5107-ter-B) recante disposizioni diverse per l'attuazione della manovra di finanza pubblica 1991-1993.

Al 31 dicembre 1990 cessa il beneficio previsto dall'articolo 9, comma 12, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, in ordine all'iscrizione gratuita al Servizio sanitario nazionale del cittadino extracomunitario che si sia regolarizzato ai sensi dello stesso articolo 9 e che non abbia altro titolo per tale iscrizione (attività di lavoro, possesso di redditi, eccetera).

Con il 1° gennaio 1991 - considerato che il disegno di legge che prevede l'assicurazione obbligatoria per tutti i cittadini stranieri residenti in Italia deve ancora iniziare il suo *iter* parlamentare - le vigenti disposizioni di legge che disciplinano in generale l'assistenza sanitaria agli stranieri (articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33) prevedono per tutti i cittadini stranieri (comunitari ed extracomunitari):

a) se residenti in Italia, la facoltà di assicurarsi al Servizio sanitario nazionale dietro pagamento di un contributo di partecipazione alla spesa, determinato annualmente con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del

tesoro, sentito il Consiglio sanitario nazionale, semprechè non si tratti di stranieri che svolgano attività lavorativa in Italia, per la quale siano previsti il versamento obbligatorio di contributi di assistenza sanitaria e la conseguente iscrizione alla unità sanitaria locale di residenza. Il predetto regime assistenziale per lo straniero residente presenta, rispetto a quello vigente per il cittadino italiano, le seguenti caratteristiche: volontarietà dell'assicurazione (al contrario il cittadino italiano è assicurato *ope legis*); pagamento di un contributo minimo (attualmente di lire 750.000) anche in caso di mancanza di redditi tassabili (al contrario il cittadino italiano, privo di redditi tassabili ai fini dell'IRPEF, non paga alcun contributo);

b) se presenti in Italia, il diritto alle cure urgenti ospedaliere per malattia, infortunio o maternità, dietro il pagamento delle prestazioni.

In tale situazione si riproporranno tutte le problematiche che si erano poste prima dell'entrata in vigore del decreto-legge n. 416 sopra richiamato e che riguardano in pratica i cittadini extracomunitari disoccupati, iscritti nelle liste di collocamento.

Questi ultimi, essendo nella maggior parte dei casi sprovvisti di reddito, non sono in grado di provvedere al pagamento del contributo minimo previsto per l'iscrizione facoltativa al Servizio sanitario nazionale. Pertanto, con decorrenza 1° gennaio 1991 occorre assicurare, con norma legislativa, l'iscrizione gratuita al Servizio sanitario nazionale dei cittadini extracomunitari privi di reddito che, regolarmente residenti in Italia, siano iscritti nelle liste di collocamento. Per i lavoratori stranieri comunitari disoccupati è già stata disposta l'equiparazione ai cittadini italiani disoccupati, per effetto del parere espresso in data 30 luglio 1990 dalla Commissione delle Comunità europee, a cui è stato dato seguito con decreto del Ministro della sanità del 27 settembre 1990, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 298 del 22 dicembre 1990.

Con l'articolo 4 viene riconfermata, per l'anno 1991, l'assistenza sanitaria, in via gratuita, nei confronti dei cittadini extraco-

munitari disoccupati regolarmente residenti in Italia, introducendo l'ulteriore requisito della iscrizione nelle liste di collocamento.

Con l'articolo 5 viene disposta la conferma in apposito ruolo ad esaurimento degli ex medici condotti, in essere al 30 dicembre 1990, che usufruiscono della norma transitoria di cui all'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, di approvazione del contratto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale per il triennio 1985-1987.

Secondo tale norma transitoria, gli ex medici condotti, nei cui confronti alla data del 1° gennaio 1987 non siano stati assunti provvedimenti definitivi di inquadramento con rapporto di lavoro a tempo pieno o a tempo definito, usufruiscono di un trattamento economico omnicomprensivo di lire 8.640.000 annue lorde e le relative funzioni e mansioni sono state regolate con apposito decreto del Ministro della sanità 18 novembre 1987, n. 503.

L'articolo 5 riproduce l'analoga disposizione contenuta nell'articolo 12, comma 5, lettera h), del disegno di legge concernente il riordinamento del Servizio sanitario nazionale e misure di contenimento della spesa sanitaria, nel testo già approvato dalla

Camera dei deputati il 18 luglio 1990 ed ora all'esame del Senato della Repubblica (atto Senato n. 2375).

Poichè il nuovo contratto del personale del Servizio sanitario nazionale, riferito al triennio 1988-1990, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 384, prevede all'articolo 133 la proroga al 30 dicembre 1990 della validità della indicata normativa di cui all'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica n. 270 del 1987, la cennata previsione normativa del disegno di legge di riforma verrebbe a perdere di efficacia ai fini del mantenimento della figura professionale in questione, che lavora in contesti decentrati e il più delle volte da sola.

Automaticamente la sua sostituzione comporterebbe una maggiore spesa in quanto si dovrebbero coprire da un lato i servizi pubblici e dall'altro le scelte attribuite al medico di cui all'articolo 110 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 270, per cui si necessiterebbe di almeno due medici; il che, come già detto, comporterebbe una spesa non indifferente.

Si tratta di poche centinaia di medici; inoltre la professionalità medica ne verrebbe a soffrire, poichè tali compiti verrebbero attribuiti a personale non sufficientemente all'altezza della situazione.

RELAZIONE TECNICA

La norma di cui all'articolo 4 del decreto-legge è diretta a riconfermare, per l'anno 1991, l'assistenza sanitaria, in via gratuita, nei confronti dei cittadini extracomunitari disoccupati regolarmente residenti in Italia, introducendo l'ulteriore requisito della iscrizione nelle liste di collocamento.

Il conseguente onere è valutabile sulla base dei seguenti parametri.

a) *Soggetti nuovi assistiti*

Risultano iscritti nelle liste di collocamento, alla data del 30 settembre 1990, 130.000 extracomunitari (1). Il numero dei soggetti destinatari della norma è valutabile in circa 124.000, con un assorbimento da parte del mercato del lavoro, nel corso del 1991, valutato in via prudenziale nella misura di circa 50.000 unità (2) e tenendo altresì conto di un nucleo familiare medio di 1,55 unità (3).

b) *Costo unitario*

L'estensione dell'assistenza a 124.000 nuovi soggetti:

non ha alcuna influenza sulla spesa corrente del Servizio sanitario nazionale per il personale (40 per cento della spesa complessiva) e su altre spese;

ha limitata influenza sulla spesa per beni e servizi (18 per cento della spesa complessiva);

incide direttamente sulle altre spese correnti (farmaceutica, medicina generale, ospedaliera convenzionata, specialistica esterna).

Il maggiore onere medio *pro capite* per i nuovi assistiti dovrebbe quindi essere inferiore al 50 per cento della spesa media *pro capite* degli attuali assistiti.

Il costo medio *pro capite* dell'assistenza sanitaria è valutabile per il 1991 in lire 1.428.000. La maggiore spesa *pro capite* per i nuovi assistiti non dovrebbe superare pertanto l'importo di lire 714.000.

Onere 1991: unità 124.000 × lire 714.000 = lire 90 miliardi (in cifra tonda).

(1) Fonte: Osservatorio del mercato del lavoro.

(2) Nel corso del 1990 sino al 30 settembre risultano avviate al lavoro 91.000 unità.

(3) Il nucleo familiare medio italiano è pari a 2,25 unità.

DISEGNO DI LEGGE

—

Art. 1.

1. È convertito in legge il decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415, recante proroga di termini in materia di assistenza sanitaria.

Decreto-legge 29 dicembre 1990, n. 415, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 1990.

Proroga di termini in materia di assistenza sanitaria

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'efficacia di talune disposizioni in materia di assistenza sanitaria;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 21 dicembre 1990;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Vice Presidente del Consiglio dei Ministri;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

1. I termini di cui all'articolo 9 della legge 20 maggio 1985, n. 207, concernenti le procedure per l'espletamento dei concorsi di ammissione all'impiego nelle unità sanitarie locali, prorogati al 31 dicembre 1990 dall'articolo 5, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 544, sono ulteriormente prorogati al 31 dicembre 1991. È altresì prorogata di un anno la validità delle graduatorie di concorso in vigore nell'anno 1990.

Articolo 2.

1. È prorogato al 31 dicembre 1991 il termine dal 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 28, comma 1, della legge 31 maggio 1990, n. 128, relativo ai provvedimenti da adottarsi dal Governo in materia di inquadramento e promozioni del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.

2. È prorogato al 31 dicembre 1991 il termine del 31 dicembre 1990 previsto dall'articolo 28, comma 2, della legge 31 maggio 1990, n. 128, relativo alla validità degli inquadramenti stabiliti nei ruoli nominativi regionali approvati e resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente alla data del 31 dicembre 1987.

Articolo 3.

1. È prorogato al 31 dicembre 1991 il termine del 31 dicembre 1990 di cui all'articolo 25, comma 1, del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38, riguardante le strutture autorizzate a fornire le prestazioni di diagnostica strumentale e di laboratorio, compresa la diagnostica radioimmunologica, la medicina nucleare e la fisiochinesiterapia, in regime di convenzionamento esterno e già convenzionate al 31 gennaio 1988 con il Servizio sanitario nazionale, anche se in forma societaria.

Articolo 4.

1. Per l'anno 1991, i cittadini extracomunitari, regolarmente residenti in Italia ed iscritti nelle liste di collocamento, sono equiparati ai cittadini italiani non occupati, iscritti nelle liste di collocamento, per quanto attiene all'assistenza sanitaria erogata in Italia dal Servizio sanitario nazionale ed al relativo obbligo contributivo di cui all'articolo 63 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, valutato in lire 90 miliardi per l'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati e regolamentazione dell'attività dei girovaghi».

3. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Articolo 5.

1. I rapporti di lavoro dei medici inquadrati ai sensi dell'articolo 110 del decreto del Presidente della Repubblica 20 maggio 1987, n. 270, e del decreto del Ministro della sanità 18 novembre 1987, n. 503, in essere alla data del 30 dicembre 1990, sono confermati ad esaurimento.

Articolo 6.

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 29 dicembre 1990.

COSSIGA

ANDREOTTI - MARTELLI

Visto, *il Guardasigilli*: VASSALLI